

STATUTO

dell'

Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

Ente autonomo comunale preposto alla realizzazione delle opere pubbliche e alla promozione del Nuovo Quartiere Cornaredo

(30 luglio 2010 – Approvato da Consiglio di Stato con ris. n. 861 del 15 febbraio 2012)

Capitolo I - Generalità

Articolo 1 - Denominazione, personalità giuridica, sede

¹ Sotto la denominazione Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC) sussiste un ente autonomo di diritto pubblico comunale ai sensi dell'art. 193c LOC, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.

² La sede dell'Agenzia NQC è a Lugano.

³ La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopo e compiti

¹ L'Agenzia NQC provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di interesse pubblico di competenza dei Comuni previsti nel Piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC), secondo le indicazioni contenute nel relativo Programma di realizzazione e nei mandati di prestazione dei Comuni costituenti. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da queste ultime.¹

² L'Agenzia NQC può essere incaricata, sulla base di appositi mandati di prestazione, di provvedere alla realizzazione e alla gestione anche di altri interventi previsti nel PR-NQC, di competenza di altri enti, pubblici e/o privati.

Articolo 3 - Mandati di prestazione

I mandati di prestazione di cui al precedente art. 2 cpv. 1 sono approvati, in modo coordinato e con durata anche pluriennale, dai Consigli comunali dei Comuni interessati, e stabiliscono in particolare nel dettaglio

- i compiti delegati, le prestazioni da eseguire e le modalità esecutive
- i mezzi finanziari
- le modalità di controllo e di informazione
- i diritti e gli obblighi reciproci con i Comuni
- la durata e la facoltà di revoca.

Articolo 4 - Patrimonio

¹ Il Patrimonio dell'Agenzia NQC è costituito dai beni di sua proprietà.

² I Comuni interessati ne garantiscono gli impegni.

¹ Modificato d'ufficio dal CdS (ris. n. 861 del 15.02.2012). Formulazione originaria:

L'Agenzia NQC provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di interesse pubblico di competenza dei Comuni previsti nel Piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC), secondo le indicazioni contenute nel relativo Programma di realizzazione e nei mandati di prestazione dei Comuni costituenti. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali secondo la LOC e le leggi speciali.

Articolo 5 - Esenzione fiscale

L'Agenzia NQC è esente da imposte cantonali e comunali, se così puntualmente deciso dall'Autorità cantonale competente.²

Articolo 6 - Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro dell'Agenzia NQC con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato.

Capitolo II - Organizzazione

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'Agenzia NQC sono:

- a) il Consiglio
- b) l'Ufficio di revisione.

Sezione 1 - Il Consiglio

Articolo 8 - Composizione e nomina

¹ Il Consiglio si compone di tre membri e tre supplenti, designati dai Consigli comunali di ciascun Comune interessato fra i membri dei Municipi.

³ Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

Articolo 9 - Incompatibilità e collisione d'interesse

¹ I dipendenti dell'Agenzia NQC non sono eleggibili nel Consiglio.

² Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Articolo 10 - Durata

¹ Riservato il primo mandato, i membri del Consiglio e i supplenti sono nominati per un periodo di quattro anni.

² Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali, e può essere rinnovato.

Articolo 11 - Emolumenti e indennità

Gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio e dei supplenti sono stabiliti nell'Allegato del presente statuto.

Articolo 12 - Competenze

Il Consiglio esercita l'alta direzione dell'Agenzia NQC, lo gestisce e decide su questioni concernenti la sua attività.³

Articolo 13 - Compiti generali

Il Consiglio, in particolare

- a) decide la politica e la strategia dell'Agenzia NQC, in conformità agli obiettivi del PR-NQC e ai mandati di prestazione
- b) stabilisce le deleghe di competenza
- c) rappresenta l'Agenzia NQC verso i terzi, stabilendo i diritti di firma.

² Modificato d'ufficio dal CdS (ris. n. 861 del 15.02.2012). Formulazione originaria:
L'Agenzia NQC è esente da imposte cantonali e comunali.

³ Modificato d'ufficio dal CdS (ris. n. 861 del 15.02.2012). Formulazione originaria:
Il Consiglio esercita l'alta direzione dell'Agenzia NQC, lo gestisce e decide su qualunque oggetto che la legge o il presente statuto non demandano esplicitamente ad altra autorità.

Articolo 14 - Compiti amministrativi

Il Consiglio, in particolare

- a) stipula i contratti di lavoro con il personale
- b) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

Articolo 15 - Compiti finanziari

Il Consiglio, in particolare

- a) stipula i mandati di prestazione con i Comuni e gli altri enti, pubblici e/o privati
- b) elabora la relazione annuale sulla gestione e la trasmette ai Comuni entro il 1. marzo
- c) contrae i prestiti necessari per l'esecuzione dei mandati ricevuti
- d) designa, sentiti i Municipi, l'organo di revisione.

Articolo 16 - Convocazione e sedute

¹ Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata degli altri due membri del Consiglio.

² Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza di tre membri risp. supplenti.

³ Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti; i presenti non possono astenersi dal voto.

⁴ Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

Articolo 17 - Compiti di direzione

¹ Il Consiglio può designare una Direzione, cui compete la gestione delle attività correnti dell'Agenzia NQC, l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio, l'esecuzione delle sue decisioni e di ogni altro compito da esso assegnatole.

² Il Consiglio può affidare compiti di direzione anche mediante mandati esterni.

Sezione 2 - L'Ufficio di revisione

Articolo 18 - Competenze

¹ L'organo preposto alla revisione

- a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia
- b) presenta ogni anno il suo rapporto ai Comuni.

² I Municipi dei Comuni interessati hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'Agenzia NQC.

Capitolo III - Autorità superiori

Articolo 19 - Autorità superiori

Le autorità superiori dell'Agenzia NQC sono

- a) i Consigli comunali
- b) i Municipi
dei Comuni interessati.

Articolo 20 - Competenze dei Consigli comunali

I Consigli comunali, su proposta dei rispettivi Municipi,

- a) adottano e modificano il presente statuto
- b) nominano il membro del Consiglio e il supplente di competenza del rispettivo Comune
- c) stipulano i mandati di prestazione con l'Agenzia NQC e stanziavano i relativi mezzi finanziari
- d) approvano i conti e la relazione annuale sulla gestione dell'Agenzia NQC.

Articolo 21 - Competenze dei Municipi

I Municipi

- a) vigilano sulle attività dell'Agenzia NQC, ed in particolare sulla conformità delle stesse con i mandati di prestazione e con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente
- b) informano annualmente il rispettivo Consiglio comunale sulle attività svolte dall'Agenzia NQC
- c) propongono al Consiglio comunale la nomina del membro del Consiglio e del supplente di competenza del rispettivo Comune
- d) propongono al Consiglio comunale la stipulazione dei mandati di prestazione e lo stanziamento dei relativi mezzi finanziari
- e) propongono al Consiglio comunale l'approvazione dei conti e della relazione annuale sulla gestione dell'Agenzia NQC
- f) danno, sulla base pure delle indicazioni del rispettivo Consiglio comunale, le istruzioni, anche vincolanti, al membro del Consiglio risp. al supplente di competenza del rispettivo Comune.

Capitolo IV – Finanziamento e tenuta della contabilità

Articolo 22 - Principi

Il finanziamento dell'Agenzia NQC è assicurato

- a) dalle entrate d'esercizio
- b) dagli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali
- c) dal provento dei contributi il cui diritto di imposizione o d'incasso le è delegato
- d) dai mezzi finanziari assegnati in conformità ai mandati di prestazione.

Articolo 23 - Tenuta della contabilità

Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC, in particolare i principi di efficienza e di economicità.

Capitolo V - Rimedi di diritto

Articolo 24 - Ricorsi

Contro le decisioni di carattere amministrativo dell'Agenzia NQC è dato ricorso ai sensi degli art. 193b e 208 e seguenti LOC.

Capitolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 - Costituzione dell'Agenzia NQC

La data di costituzione dell'Agenzia NQC sarà fissata, d'intesa fra i Municipi interessati, una volta che il presente statuto sarà stato adottato dai Consigli comunali dei Comuni costituenti e approvato dal Consiglio di Stato.

Articolo 26 - Impegni dei Comuni

L'Agenzia NQC subentra negli eventuali impegni già assunti dai Comuni per la realizzazione degli interventi che le sono affidati.

Articolo 27 - Scioglimento

- ¹ L'Agenzia NQC può essere sciolta per decisione dei Consigli comunali dei tre Comuni costituenti, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
- ² Di principio lo scioglimento non può essere deciso prima dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 cpv. 1. Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 193e LOC.
- ³ La liquidazione spetta al Consiglio, a meno che i Consigli comunali decidano di affidare l'incarico a terzi.
- ⁴ Una volta estinti tutti i debiti, i beni dell'Agenzia NQC dovranno essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile di interesse pubblico del comprensorio intercomunale interessato e al beneficio dell'esenzione fiscale o eventualmente ai Comuni del comprensorio.⁴

Approvato dal Consiglio comunale di Canobbio il 20 giugno 2011

Approvato dal Consiglio comunale di Lugano il 12 settembre 2011

Approvato dal Consiglio comunale di Porza il 25 ottobre 2010

Approvato dal Consiglio di Stato il 15 febbraio 2012

⁴ Modificato d'ufficio dal CdS (ris. n. 861 del 15.02.2012). Formulazione originaria:
Una volta estinti tutti i debiti, il patrimonio dell'Agenzia NQC verrà devoluto ai Comuni costituenti proporzionalmente ai rispettivi finanziamenti, ritenuto che i beni immobili verranno devoluti ai Comuni del luogo di situazione, con relativo compenso.

Allegato

Emolumenti e indennità dei membri del Consiglio e dei supplenti (art. 11)

1. Membri del Consiglio

I membri del Consiglio hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) indennità di carica:
presidente: CHF 8'000.- / anno
membri: CHF 6'000.- / anno
- b) indennità di seduta:
per sedute di mezza giornata (almeno 2 ore): CHF 250.-
per sedute di una giornata (almeno 5 ore): CHF 400.-
- c) indennità di trasferta per viaggi di servizio: CHF 0.60 / km.
- d) indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnative: sono decise di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.

2. Supplenti

I supplenti hanno diritto unicamente alle indennità di cui al p.to 1 lett. b) e c).